

Ordinanza, Tribunale Pisa, dott. Fabrizio Nicoletti, 30 gennaio 2014

All'udienza del 30 gennaio 2014, alle ore 11, innanzi al dott. Fabrizio Nicoletti, nel procedimento n. 60474/2013 sono comparsi: Per **SOCIETA' SRL** l'avv. OMISSIS, oggi sostituito dall'avv. OMISSIS Per **BANCA** l'avv. OMISSIS, oggi sostituito dall'avv. OMISSIS

L'avv. OMISSIS insiste per l'ammissione della CTU. L'avv. OMISSIS si oppone all'ammissione della CTU, in quanto esplorativa.

L'avv. OMISSIS insiste, non trattandosi di consulenza esplorativa, in quanto l'attrice ha dedotto un fatto posto a fondamento del proprio diritto (applicazione di tassi debitori in misura ultralegale e/o superiore al concordato ecc.), ha provato che le parti convennero soltanto il tasso debitore relativamente al fido concesso in C7C (come testimonia la documentazione avversaria), ma non tutte le altre operazioni di finanziamento poste in essere fra le parti e transitate sul c/c OMISSIS (operazioni inequivocabilmente documentate dalle 72 contabili depositate) e l'accertamento richiede indubbiamente specifiche cognizioni tecniche.

Il Giudice,

considerato che la **SOCIETA' SRL** nel presente procedimento assume la veste di attrice, e pertanto è onerata di fornire la prova dei fatti posti a fondamento della domanda;

considerato che, pur essendo la consulenza tecnica un mezzo a disposizione del giudice per l'interpretazione dei fatti di causa, ed essendo ammessa la possibilità per il CTU di accertare direttamente taluni fatti da valutare, è comunque onere della parte attrice di allegare i fatti primari su cui basare l'accertamento, e possibilmente provarli;

rilevato che nel caso in esame la parte attrice chiede dichiararsi la nullità dell'addebito di interessi usurari ed ultralegali, ma non allega neppure quali sarebbero gli interessi applicati, la nullità di commissioni non specificamente pattuite tra le parti, senza indicare quali sarebbero e degli errori nella contabilizzazione del conto corrente, non contestati nei termini previsti dal codice civile;

considerato che il contratto è stato sottoscritto nel 2004, dopo l'approvazione della delibera CICR, per cui la nullità della capitalizzazione degli interessi presuppone un difetto di reciprocità, che nel caso in esame non viene neppure allegato;

ritenuto pertanto che la consulenza si presenta come meramente esplorativa,

P.Q.M.

fissa per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 17.9.2015 ore 10.

Il Giudice Istruttore

Dott. Fabrizio Nicoletti

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*